

## ***Avv. Danilo Granata***

*Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021*

*Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)*

*Cell: 3479632101*

### **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL 28.03.2022, N. 3523-2022, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 1928-2022**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Nuccia Cannizzo**, c.f. CNNNCC74C46Z133I, nata a Zurigo il 06.03.1974 e residente in Vizzini (Ct) alla Via Matteo Agosta 36, **Daniela Cesareo**, nata il 12.11.1984 a San Severo (FG) e residente in Apricena (FG) alla Via Della Costituente n.20, c.f. CSRDNL84S52I158M, **Teresa De Felice**, c.f. DFLTRS84H53F839F, nata a 13.06.1984 e residente in Napoli alla Via Baku Parco Le Rondini 55, **Francesca Maria Di Girolamo**, nata a Marsala il 14.04.1979 e residente in Palermo Via N. Turrisi 38 B, c.f. DGRFNC79D54E974G, **Mariangela Erculiani**, c.f. RCLMNG92M66A662K, nata il 26.08.1992 a Bari e residente in Bari alla Via Domenico Nicolai 77, **Ciro Farace**, c.f. FRCCRI83R12L259B, nato a Torre del Greco il 12.10.1983 e residente in Torre del Greco (Na) alla via Anzio n 13, **Giuseppina Formato**, FRMGPP71M51C557U, nata a Cervinara il 11.08.1971 e residente in Rotondi alla Via V. Bellini 19, **Giuditta Gulino**, c.f. GLNGTT80C57B428G, nata a Caltagirone (Ct) il 17.03.1980 e residente in Grammichele (Ct) alla Via E. Pestalozzi 14, **Emanuele La Manna**, c.f. LMNMNL90D14H224K, nato a Reggio Calabria il 14.04.1990 e residente in Paterno (Ct) alla Via Macerata 6, **Francesca Leonforte**, c.f. LNFFNC84D42G273R, nata a Palermo il 02.04.1984 e residente a Palermo in Via Del Glicine n. 28, **Marcella Mauro**, c.f. MRAMCL80L68G273H, nata a Palermo il 28.07.1980 e residente in Palermo alla Via Normanni 13, **Siriana Pizzo**, nata a Patti il 10.07.1980 e ivi residente in Via F.lli Cervi n. 30, c.f. PZZSRN80L50G377A, **Chiara Princiotta**, PRNCHR95A58G273W, nata a Palermo il 18.01.1995 e residente in Misilmeri alla C.da Blaschi 62, **Gabriella Saccone**, c.f. SCCGRL77L42C351R, nata a Catania il 02.07.1977 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via R. Wagner 11, **Gioia Scalia**, c.f. SCLGIO84E61H269E, nata a Ribera (Ag) il 21.05.1984 e residente in Caltanissetta alla Via Melfa 29, **Alessandro Trapani**, c.f. TRPLSN75A02D960Z, nato a Gela il 02.01.1975 e ivi residente alla Via Danubio 37, **Elisabetta Verrascina**, c.f. VRRLBT87M53E425T, nata a La Maddalena (Ss) il 13.08.1987 e residente in Via chiusedda snc, in base

all'autorizzazione di cui alla sentenza n. 3523-2022 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 1928-2022,

#### AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 3523-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Nuccia Cannizzo**, c.f. CNNNCC74C46Z133I, nata a Zurigo il 06.03.1974 e residente in Vizzini (Ct) alla Via Matteo Agosta 36, **Daniela Cesareo**, nata il 12.11.1984 a San Severo (FG) e residente in Apricena (FG) alla Via Della Costituente n.20,c.f. CSRDNL84S52I158M, **Teresa De Felice**, c.f. DFLTRS84H53F839F , nata a 13.06.1984 e residente in Napoli alla Via Baku Parco Le Rondini 55, **Francesca Maria Di Girolamo**, nata a Marsala il 14.04.1979 e residente in Palermo Via N. Turrisi 38 B, c.f. DGRFNC79D54E974G, **Mariangela Erculiani**, c.f. RCLMNG92M66A662K , nata il 26.08.1992 a Bari e residente in Bari alla Via Domenico Nicolai 77, **Ciro Farace**, c.f. FRCCRI83R12L259B, nato a Torre del Greco il 12.10.1983 e residente in Torre del Greco (Na) alla via Anzio n 13, **Giuseppina Formato**, FRMGPP71M51C557U, nata a Cervinara il 11.08.1971 e residente in Rotondi alla Via V. Bellini 19, **Giuditta Gulino**, c.f. GLNGTT80C57B428G, nata a Caltagirone (Ct) il 17.03.1980 e residente in Grammichele (Ct) alla Via E. Pestalozzi 14, **Emanuele La Manna** , c.f. LMNMNL90D14H224K, nato a Reggio Calabria il 14.04.1990 e residente in Paterno (Ct) alla Via Macerata 6, **Francesca Leonforte**, c.f. LNFFNC84D42G273R, nata a Palermo il 02.04.1984 e residente a Palermo in Via Del Glicine n. 28, **Marcella Mauro**, c.f. MRAMCL80L68G273H, nata a Palermo il 28.07.1980 e residente in Palermo alla Via Normanni 13, **Siriana Pizzo**, nata a Patti il 10.07.1980 e ivi residente in Via F.lli Cervi n. 30, c.f. PZZSRN80L50G377A, **Chiara Princiotta**, PRNCHR95A58G273W, nata a Palermo il 18.01.1995 e residente in Misilmeri alla C.da Blaschi 62, **Gabriella Saccone**, c.f. SCCGRL77L42C351R, nata a Catania il 02.07.1977 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via R. Wagner 11, **Gioia Scalia**, c.f. SCLGIO84E61H269E, nata a Ribera (Ag) il 21.05.1984 e residente in Caltanissetta alla Via Melfa 29, **Alessandro Trapani**, c.f. TRPLSN75A02D960Z, nato a Gela il 02.01.1975 e ivi residente alla Via Danubio 37, **Elisabetta Verrascina**, c.f.

VRRLBT87M53E425T, nata a La Maddalena (Ss) il 13.08.1987 e residente in Via chiusedda snc;

- Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato ad un potenziale controinteressato, Antonella Fiordalisi;

- con il ricorso è stato chiesto l'**annullamento** dei seguenti provvedimenti: 1) le **Graduatorie degli idonei e dei vincitori** del *Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, e le **Graduatorie dei vincitori** pubblicate in pari data sul sito di Formez Pa; 2) gli atti di convocazione e di assegnazione sedi sul sito istituzionale di Formez Pa in data 11.02.2022; 3) gli eventuali riscontri alle istanze inviate dai ricorrenti per ottenere la rettifica del punteggio; ogni atto e/o verbale attinente la valutazione sui titoli dei ricorrenti, benché non conosciuti, nella parte in cui la Commissione giudicatrice non assegna il punteggio integrativo di 2 pt. ai ricorrenti; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. i contratti di lavoro eventualmente stipulati; b. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti ed eventualmente nella parte in cui non prevede espressamente una equipollenza/equivalenza tra titoli oggetto di valutazione; c. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; **nonché l'accertamento** del diritto del diritto dei ricorrenti ad ottenere la rettifica in *melius* del punteggio complessivo ottenuto in relazione ai titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente riconoscimento di una posizione migliore nelle rispettive graduatorie; **con la conseguente declaratoria di illegittimità** del *modus operandi* della P.a. in relazione alla errata valutazione dei titoli di cui in narrativa con consequenziale assegnazione di ulteriori punti,

*con conseguente condanna in forma specifica* delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare ai ricorrenti il punteggio positivo sui titoli in narrativa, con conseguente inserimento in posizione migliore nella graduatoria, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti dei ricorrenti.

- con il ricorso è stata censurata l'ingiusta omessa valutazione di taluni titoli accademici, benché indicati nella domanda di partecipazione al concorso, all'esito della valutazione dei titoli del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono suddivisi in 2 blocchi e di seguito sintetizzati:

- 1) *Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Difetto di istruttoria - Motivazione carente, perplessa e generica - Violazione del legittimo affidamento - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della par condicio concorsorum - Violazione del favor participationis - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dell'art. 51 Cost. - Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. - Travisamento dei fatti - Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa - Violazione del principio del buon andamento amministrativo;*
- 2) *Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza - Illogicità ed irragionevolezza - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio di equipollenza/equivalenza dei titoli accademici - Violazione e/o falsa applicazione dei DM 509/1999, DM 270/2004 e Decreto interministeriale del 9.7.2009 - Violazione della par condicio concorsorum - Difetto assoluto di motivazione - Contraddittorietà dell'azione amministrativa - Violazione del buon andamento - Violazione del legittimo affidamento.*

I ricorrenti sono tutti soggetti "idonei non vincitori" nelle diverse graduatorie distrettuali delle Corti d'Appello e hanno mosso la medesima censura in ricorso: l'omessa valutazione dei titoli accademici espressamente indicati nella domanda di partecipazione al Concorso che gli avrebbe dato diritto

all'assegnazione di ulteriori 2 pt. previsti dall'art. 6, co.2 lett. b), del bando di concorso. In particolare:

- Cannizzo che ha ottenuto un punteggio complessivo di 27,6 pt. (di cui 21 pt. per la prova scritta e **6,6 pt. sui titoli**), lamenta mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi sul diploma di laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Catania (posizione 329);
- Cesareo che ha ottenuto un punteggio complessivo di 27,075 pt. (di cui 24,375 pt per la prova scritta e **2,7 pt. sui titoli**), lamenta il mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi sulla Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Bari (posizione 372);
- De Felice che ha ottenuto un punteggio complessivo di 24,875 pt. ( 22,125 per prova scritta e **2,75 per i titoli**), lamenta mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi sulla Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico e concorre per il Distretto della Corte d'appello Di Napoli (posizione 1203);
- Di Girolamo che ha ottenuto un punteggio complessivo di 28,15 pt ( 21,75 pt per la prova scritta e **6,4 pt sui titoli**), lamenta mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi previsti per il Diploma di Laurea (DL) Vecchio ordinamento Giurisprudenza e concorre per il Distretto della Corte d'Appello Palermo (posiz. 440);
- Erculiani che ha ottenuto un punteggio complessivo di 25,725 pt (22,125 pt. per la prova scritta e **3,6 pt. sui titoli**), lamenta il mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi previsti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Bari (posiz. 451);
- Farace che ha ottenuto un punteggio complessivo di 26 pt. (23,25 pt. per la prova scritta e **2,75 pt. sui titoli**), lamenta il mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi previsti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Napoli (posiz. 1072);
- Formato che ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,525 pt. (21,375 per la prova scritta e **5,15 pt. sui titoli**), lamenta il mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per Laurea Magistrale in Economia e Commercio Vecchio Ordinamento e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Napoli (posiz. 44 – profilo ECO);
- Gulino che ha ottenuto un punteggio complessivo di 25,4 pt. ( 21 alla prova scritta e **4,40 pt sui titoli**), lamenta mancato riconoscimento dei 2 pt per la Laurea Giurisprudenza Vecchio ordinamento (equiparata/equivalente all'attuale titolo di Laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico) e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Catania (posiz. 488);

- La Manna ha ottenuto un punteggio complessivo di 25,45 pt (23,25 pt per la prova scritta e **2,2 pt. sui titoli**), lamenta il mancato riconoscimento dei 2 pt aggiunti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo (posiz. 632);
- Leonforte che ha ottenuto un punteggio complessivo di 27,125 pt (25,375 per la prova scritta e **2,75 sui titoli**), lamenta mancato riconoscimento dei pt. aggiuntivi per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo (posiz. 516);
- Mauro che ha ottenuto un punteggio complessivo di 28,525 pt ( 23,625 per la prova scritta e **4,9 sui titoli**), lamenta il mancato riconoscimento dei 2 pt aggiuntivi per il Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente in Giurisprudenza e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo (posiz. 409);
- Pizzo che ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,55 pt. ( 21,75 per la prova scritta e 4,8 sui titoli), lamenta il mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per il Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente in Giurisprudenza e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Messina (posiz. 168);
- Princiotta che ha ottenuto un punteggio complessivo di 28,375 pt. ( 22,875 pt. per la prova scritta e **5,5 sui titoli**), lamenta il mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per la Laurea in Giurisprudenza magistrale a ciclo unico e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo (posiz.. 427);
- Saccone che ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,65 pt. ( 23,25 per la prova scritta e **3,4 sui titoli** ), lamenta il mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente in Giurisprudenza e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Catania (posizione 400);
- Scalia che ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,175 pt ( 21,375 pt per la prova scritta e **4,8 sui titoli**), lamenta il mancato riconoscimento dei 2 pt aggiunti per Laurea Specialistica (equiparata ai sensi del DM 509/99) – Giurisprudenza e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta (posiz. 137);
- Trapani che ha ottenuto un punteggio complessivo di 27,05 pt. (23,25 pt per la prova scritta e **3,8 pt. sui titoli**), lamenta il mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per il Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente in Giurisprudenza e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta (posiz. 120);

- Verrascina che ha ottenuto un punteggio complessivo di 24,525 pt. (22,125 pt per la prova scritta e **2,4 sui titoli**), lamenta il mancato riconoscimento dei 2 pt aggiuntivi per Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Cagliari (posiz. 288).

Tutti i summenzionati ricorrenti, con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Roma, lamentano la mancata assegnazione dei 2 punti aggiuntivi previsti dall'6 della *lex specialis* - per quanto attiene la fase di valutazione titoli - dei sopra menzionati titoli accademici benché gli stessi fossero stati indicati in domanda di partecipazione al concorso, per come evincibile dalla documentazione in atti. Del resto, l'accertamento che il Diploma di Laurea e/o la Laurea Magistrale sia "titolo aggiuntivo", superiore ad una semplice laurea triennale, è stato accertato di recente dal TAR Lazio - Roma, con ordinanza n.1739-2022, in riferimento alla medesima procedura concorsuale. Da quanto enunciato discende che i titoli dei ricorrenti devono qualificarsi "titoli aggiuntivi" e valutati come tale, mediante assegnazione dei 2 punti ulteriori previsti dall'art. 6 della *lex specialis*; disposizione, questa, che così deve intendersi.

Se, invece, la clausola del bando fosse intesa diversamente dalla P.a., e cioè nel senso che l'assegnazione dei 2 pt. ulteriori debba essere riservata solo per coloro che sono in possesso di "un percorso triennale" con aggiunta di un percorso biennale (cd. 3 +2), allora l'operato amministrativo sarebbe comunque viziato da disparità di trattamento, illogicità ed irragionevolezza. Invero, vale la pena rammentare che nel nostro ordinamento le lauree magistrali, lauree afferenti il vecchio ordinamento nonché le lauree specialistiche conseguito a seguito di un percorso triennale (cd. 3+2) hanno pieno valore ai fini delle valutazioni nell'ambito dei concorsi pubblici. Equipollenza, peraltro, riconosciuta dalla stessa Pa, ove all'art. 2, co. 1 punto c), del bando di concorso - dopo aver elencato tutti i titoli necessari per l'ammissione al concorso - fa riferimento a "titoli equiparati ed equipollenti". Inoltre, l'operato amministrativo è contraddittorio: in altri concorsi pubblici banditi dalla stessa Pa, non si è configurata tale discriminazione legata alla durata temporale del ciclo di studio (cfr. a titolo esemplificativo, l'art. 6 del bando del Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unita' di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni

pubbliche (GU n.27 del 06-04-2021), ove non è presente una simile distinzione).

L'operato amministrativo nel caso di specie ha travalicato i limiti della ragionevolezza e della logicità e pertanto è sindacabile dal G.A., considerato che l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

**In via istruttoria:** si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; b) ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativo alla valutazione dei titoli della ricorrente;

**In via cautelare:** e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio della ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale;

**Nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio integrativo sopra indicato ai ricorrenti; disporre l'aumento dei punteggi totali e quindi ordinare la rettifica delle graduatorie per come pubblicate e ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono i candidati concorsisti che – in caso di accoglimento del ricorso - verrebbero “scavalcati” dall’assegnazione degli ulteriori punti richiesti dai ricorrenti nell’ambito delle diverse Graduatorie distrettuali - *“Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”*, per come pubblicata sul sito di Formez PA in data 14.01.2022.

- **AVVISA INOLTRE CHE**

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Sentenza n. 3523-2022, pubblicata lo scorso 24 marzo, si precisa che *“Visto il comma 4 dell’art. 41 cod.proc.amm., il quale prevede che “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da*



*chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”; Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:*

***a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:***

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. -il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;*

***b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:***  
*a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:*  
*c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado,*

*tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.*

*A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta".*

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1928/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

#### **AVVISA INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e la sentenza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 28 marzo 2022, n. 3523-2022, *sub* r.g. 1928/2022.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Belvedere Marittimo (Cosenza), 07.04.2022

Avv. Danilo Granata